

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta dell'8 maggio 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente lamenta l'inesattezza del conteggio estintivo (pari ad € 16.287,83) predisposto dall'intermediario convenuto in occasione dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto. La ricorrente chiede quindi il rimborso di parte delle commissioni anticipate e dei ratei assicurativi per la parte non goduta della prestazione.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il finanziamento era stato acceso con diverso intermediario e che il proprio ruolo era limitato a quello di mandatario. Aggiunge inoltre: che (a) la compagnia di assicurazioni ha dichiarato di aver "già fornito una circostanziata risposta, precisando che ai sensi di polizza l'assicurazione per il rischio vita è rimasta in vigore anche a seguito dell'estinzione anticipata del prestito e prevede come beneficiario non più l'ente erogatore del prestito ma un soggetto da Lei designato o in mancanza gli eredi legittimi; mentre l'assicurazione rischio impiego è decaduta e il premio definitivamente acquisito dalla Compagnia di Assicurazioni"; e che (b) l'intermediario finanziatore ha invece fatto presente che prenderà posizione solo a seguito di un reclamo e/o comunque di una richiesta formale che deve pervenire da parte ricorrente.

Nel merito, l'intermediario convenuto sostiene che il conteggio di anticipata estinzione sia stato elaborato nel rispetto degli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992, applicabili *ratione temporis* al caso di specie. Precisa inoltre di aver scomputato - dall'importo ottenuto in applicazione della normativa in vigore - un importo di € 292 a titolo di rimborso oneri gestionali, in conformità a quanto espresso nel Comunicato di Banca d'Italia del 10.11.2009. Per quanto concerne, infine, la richiesta di restituzione dei costi assicurativi, l'intermediario ritiene non applicabile la Convenzione ABI/ANIA, in quanto la società scrivente non aderisce all'ABI, e precisa che secondo le disposizioni transitorie del Regolamento ISVAP 35/2010 "la ricorrente non ha diritto alla restituzione di quota parte



dei premi assicurativi rischio vita e impiego riferiti ad un contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore del Regolamento 35/2010".

In data 26.1.2012 la ricorrente risulta aver inviato alla Segreteria Tecnica una proposta transattiva giunta dalla compagnia assicuratrice, dichiaratasi disponibile a rimborsare (a) in merito alla polizza rischio impiego, un importo pari a € 659,53, con l'aggiunta degli interessi legali in vigore su base annua per un importo pari ad € 12,46, mentre (b) per la polizza temporanea caso morte un importo pari ad € 196,92, oltre interessi legali pari ad € 3,81.

DIRITTO

Deve, anzitutto, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto, secondo cui il mandato conferitogli per la conclusione del contratto in oggetto non comporterebbe la propria legittimazione passiva per le azioni dipendenti dal contratto medesimo. Conformemente a proprie precedenti decisioni, il Collegio ritiene di non poter accogliere l'eccezione sollevata dall'intermediario, considerando in particolare che oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l'attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento. Non rilevano dunque, nel caso di specie, i precedenti del Collegio di Napoli richiamati dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni, che riguardano invece questioni relative alla validità del contratto di finanziamento.

Nel merito della controversia, il Collegio ritiene opportuno richiamare il paradigma normativo di riferimento. Limitandosi alla previsioni di maggiore attinenza al caso di specie, è opportuno anzitutto rammentare che già ai sensi dell'art. 125, comma 2, TUB *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*. Con maggiore precisione, oggi, l'art. 125sexies del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, precisa che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Si segnala, peraltro, anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 nella quale si osserva, tra l'altro, che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*.

Quanto più specificamente in tema di rimborso dei premi assicurativi, rileva invece l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'* e che, a dispetto di quanto eccepito dall'intermediario convenuto, ha una portata generale, applicandosi anche ad intermediari che non aderiscono all'ABI, in quanto individua da un lato le regole della correttezza professionale degli operatori del settore e dall'altro lato concretizzano gli obblighi di buona fede e correttezza che ineriscono al rapporto contrattuale in corso. Detto accordo prevede espressamente che: *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal*



mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato". Rileva inoltre l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"; anche tale ultima norma, benché non ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa, rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata.

Infine, in generale, si segnalano i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza. In questa prospettiva, con la citata Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione". Analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011.*

Dato il richiamato paradigma normativo, il Collegio ha già ripetutamente avuto modo di pronunciarsi, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in tema di diritto del cliente al rimborso degli oneri e costi anticipati per la quota parte non maturata. Per quanto di rilievo ai fini della decisione del presente ricorso, secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsali, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni d'intermediazione, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle



suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Alla luce di tali principi e preso atto che non si rinviene nella normativa richiamata dall'intermediario alcuna formula matematica per la determinazione dell'importo da rimborsare, il Collegio accoglie il ricorso. In applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis* – considerato che l'intermediario aveva già provveduto al rimborso di un importo pari a € 292 a titolo di commissioni di intermediazione – l'importo rimborsabile alla ricorrente ammonta a complessivi € 4.083,68, di cui € 445,88 per commissioni bancarie, € 2.290,41 per commissioni di intermediazione ed € 1.347,39 per premi di assicurazione. A tale ultimo riguardo, nessun rilievo può darsi in questa sede alla proposta transattiva per il rimborso dei costi assicurativi pagati e non dovuti ricevuta dal ricorrente e proveniente direttamente dalla compagnia di assicurazione, non risultando una accettazione di tale proposta da parte della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 4.083,68.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO